



# COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Centralino 0444 – 866030  
Sindaco 0444 – 866178  
Ufficio Tecnico 0444 - 767196

PROVINCIA DI VICENZA  
-----  
C.F. e P.IVA 00543310247

Via Roma, 7  
Fax 0444-866038  
[tecnico@comunecampiglia.vi.it](mailto:tecnico@comunecampiglia.vi.it)

**OGGETTO:** Limiti e modalità applicative della Legge Regionale 8 luglio 2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche”, ai sensi dell’art. 9 comma 5 della stessa L.R. 14/2009.

Con riferimento all’oggetto, si forniscono le modalità applicative della L.R. 14/2009 in riferimento ad ogni singolo articolo della norma in oggetto; in assenza di riferimenti si applica direttamente quanto previsto dalla legge 14/2009 e dalle altre norme vigenti.

## **Art. 2 - Interventi edilizi**

**Comma 1** - Destinazione residenziale: l’ampliamento potrà prevedere l’aumento delle unità immobiliari solo se realizzato in aderenza. Resta fermo il rispetto dell’altezza massima stabilita dalle norme di P.R.G.

Destinazione diversa: l’ampliamento dovrà svilupparsi in aderenza all’esistente o dovrà avvenire in zona propria; per edifici contenenti destinazioni d’uso diverse, sarà considerata la superficie di ciascun piano utilizzabile, anche se l’ampliamento dovrà essere esteso a tutto l’edificio.

Restano esclusi dalla possibilità di ampliamento le attività produttive fuori zona, classificate come da trasferire dal P.R.G.

Per gli annessi rustici l’ampliamento del 20% è subordinato all’istituzione di un vincolo di destinazione d’uso decennale, e per lo stesso periodo di tempo non potrà essere classificato come edificio non più funzionale al fondo. Resta fermo il rispetto dell’altezza massima stabilita dalle norme di P.R.G.

**Comma 2** - L’impossibilità di realizzare l’ampliamento in aderenza deve essere oggettivamente dimostrato; in ogni caso l’ampliamento in corpo separato dovrà trovare ubicazione solo nell’area di pertinenza del fabbricato principale esistente e sviluppo su un unico piano, trattandosi di locali a destinazione esclusivamente accessoria.

**Comma 4** - L’ampliamento di condomini deve essere autorizzato da apposita delibera di assemblea, nella quale sia approvato un “piano guida” che garantisca l’uniformità di tutti gli interventi.

**Comma 5** - L’incremento del 10% potrà essere concesso solo a condizione che sia presentata assieme all’istanza edilizia, idonea documentazione di progetto, e alla richiesta di agibilità (o fine lavori) dovrà essere certificata l’entrata in funzione di tali tecnologie.

## **Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente**

**Comma 2** - L’edificio ricostruito deve mantenere un rapporto diretto con la sua localizzazione originaria, ammettendo minimi spostamenti finalizzati al miglioramento della qualità abitativa. Resta fermo il rispetto dell’altezza massima stabilita dalle norme di P.R.G.

**Comma 3** - L’ambito dello strumento attuativi (P.U.A.) dovrà consentire una reale ed efficace ristrutturazione urbanistica, con verifica delle dotazioni infrastrutturali.

## **Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici**

**Comma 1** - La superficie delle tettoie e delle pensiline da coprire o da realizzarsi, dovrà coincidere con la superficie dei pannelli solari o fotovoltaici da installare. A fine lavori dovrà essere



documentato l'avvenuto allacciamento attraverso il contratto con il G.S.E. Per tali strutture sono da rispettarsi le norme sulle distanze così come previste nel P.R.G.

### **Art. 9 - Ambito di applicazione**

**Comma 1** - Restano esclusi dall'applicazione della legge 14/2009:

*lettera a)* - le parti individuate come Z.T.O. A dal P.R.G. limitatamente all'isolato di Via Nazionale (compreso nell'ambito dell'obbligo di strumento attuativo previsto dal P.R.G.) e all'ambito del Piano di Recupero denominato Piazza Vecchia;

*lettera b)* - villa Repeta - Bressan e relative pertinenze come individuate nell'atto di vincolo;

*lettera c)* - edifici soggetti a schedatura da parte del vigente P.R.G., le cui previsioni non consentano gli interventi di cui agli art. 2-3-4 della L.R. 14/2009 (es. edifici con gradi d'intervento che non consentano demolizioni o edifici schedati come attività da trasferire);

*lettera d)* - fasce di rispetto di impianti tecnologici, cimiteriale e stradale, corsi d'acqua oggetto di tutela da parte del Genio Civile o altri enti preposti alla tutela idraulica;

*lettera f)* - edifici a destinazione commerciale qualora l'ampliamento comporti una modifica alla categoria dimensionale di vendita.

**Comma 2** - Per destinazione d'uso compatibile si intende conforme alla disciplina del P.R.G.

**Comma 4** - Resta possibile la monetizzazione degli standard urbanistici in caso di necessità di reperimento in ragione dell'ampliamento richiesto.

**Comma 5** - Sono definite le ulteriori disposizione di carattere generale:

- tutti gli interventi in applicazione della L.R. 14/2009 devono rispettare le distanze dalle strade, dai fabbricati e dai confini come previste dalle norme statali di riferimento, e dal vigente P.R.G. Sono ammesse deroghe unicamente per le distanze dai confini con assenso del confinante registrato e trascritto, e per le distanze dalle strade solo in caso in cui l'ampliamento non sopravanzi verso il fronte stradale;
- gli incentivi consentiti dalla L.R. 14/2009 non sono cumulabili con gli interventi consentiti in via ordinaria dallo strumento urbanistico vigente;
- sono escluse dall'applicazione della L.R. 14/2009, tranne che per l'art. 5, le strutture destinate ad allevamento in quanto già disciplinate dall'art. 44 della L.R. 11/2004;
- non sono ammessi interventi che, usufruendo delle disposizioni della L.R. 14/2009, realizzino ampliamenti che insistono su aree individuate come Z.T.O. F;
- se non diversamente previsto dal P.R.G. gli interventi di ristrutturazione potranno portare all'aumento del numero delle unità immobiliari, fermo restando il rispetto dei requisiti edilizi, igienico sanitari e parcheggi pertinenziali, ed inoltre ogni nuova unità immobiliare dovrà essere dotata di garage; per i fabbricati in Z.T.O. A non esclusi dall'applicazione della L.R. 14/2009 è consentita la realizzazione di una sola nuova unità immobiliare.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to Messina geom. Massimo